SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 83**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i decreti presidenziali 19 aprile 1982, n. 299, 24 luglio 1985, n. 674 e 4 ottobre 1986, n. 1056, con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1031, con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, al fine di sostituire l'ordinamento del corso di laurea in «scienze agrarie» con un nuovo ordinamento conforme a quello nazionale riordinato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299;

Considerato che sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella stesura del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1031, errori concernenti il posizionamento di alcune discipline nelle corrispondenti aree disciplinari;

Ritenuta la necessità di provvedere a rettificare gli errori rilevati;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi indicati nelle premesse il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1031, è così rettificato:

Le discipline sottoelencate devono intendersi inserite nell'area disciplinare n. 7 - entomologia agraria, anziché nell'area disciplinare n. 10 - industrie agrarie:

apicoltura;
apicoltura e bachicoltura;
bachicoltura;
difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
entomologia agraria;
entomologia agraria generale;
entomologia agraria speciale;
entomologia agraria tropicale e sub-tropicale;
entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;
entomologia forestale;
entomologia forestale tropicale e sub-tropicale;
entomologia frutticola;
entomologia medica;
entomologia merceologica;
entomologia urbana;
entomologia veterinaria;
fitomizologia;
flora mellifora e impollinazione;
infestanti del legname;
istituzioni di entomologia agraria;
lotta biologica e integrata;
nematologia agraria;
parassitologia animale dei vegetali;
patologia apicola;
principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti;
tecniche di lotta antiparassitaria;
tecniche di lotta biologica;
zoologia agraria;
zoologia agraria generale;
zoologia agraria speciale;
zoologia forestale;
zoologia forestale, venatoria e acquicoltura;
zoologia generale agraria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 167

89A1424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di «metodologia clinica e medicina del lavoro» muta la denominazione in «istituto di endocrinologia, metodologia clinica e medicina del lavoro».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1989
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 155

89A1470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'art. 488 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali con la denominazione di «erboristeria».

Art. 2.

Dopo l'art. 498, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di erboristeria:

Art. 499. — È istituita presso l'Università degli studi di Torino la scuola diretta a fini speciali di erboristeria.

Art. 500. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di farmacia.

Art. 501. — La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per gli operatori esperti nei seguenti settori erboristici:

riconoscimento e raccolta delle piante di interesse erboristico indigene ed esotiche;

coltivazioni di tali specie;

essiccazione, preparazione e conservazione delle piante e delle loro parti;

semplici preparazioni per usi industriali;

preparazioni di condimenti e spezie a base di piante aromatiche;

vendita all'ingrosso di quanto sopra;

vendita al minuto delle specie autorizzate, purchè vengano poste in commercio senza alcuna indicazione o suggerimento di carattere terapeutico e non a dosi o in forma di medicamento.

Art. 502. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 503. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti non può essere superiore a quindici per ogni anno di corso e quindi complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 504. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusto le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 505. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 506. — Le materie di insegnamento teorico e pratico sono le seguenti:

1° Anno:

botanica erboristica;
elementi di fitochimica;
coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico I;
fisiologia vegetale applicata;
fitofarmacognosia I;
tecnologie erboristiche I.

2° Anno:

coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico II;
elementi di patologia vegetale e fitoiatria;
fitofarmacognosia II;
tecnologie erboristiche II;
legislazione e commercio erboristico (sem.);
flora erboristica del Piemonte.

L'attività didattica è completata da un tirocinio pratico sulle materie attinenti l'attività erboristica. Il tirocinio si svolgerà sotto la guida di un docente.

Art. 507. — La frequenza ai corsi è obbligatoria e dovrà essere opportunamente controllata. Gli esami di ogni disciplina consistono di un colloquio e saranno corredati, ove opportuno, da una prova pratica, tenendo presente in particolare che: l'esame di «botanica erboristica» verterà su nozioni di morfologia e tassonomia; quello di «fitofarmacognosia» verterà su argomenti di fitofarmacognosia generale (1° anno) e di farmacognosia speciale delle droghe di interesse erboristico (2° anno); quello di «tecnologie erboristiche» comprende le modalità di raccolta, preparazione e conservazione delle piante (1° anno) ed i metodi e processi estrattivi delle stesse (2° anno).

Art. 508. — L'esame di diploma consiste in una prova scritta su argomenti concernenti le materie di insegnamento più specificamente professionali, in una prova pratica ed in un colloquio. A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma in erboristeria.

Art. 509. — Le tasse ed i contributi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 510. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 511. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola medesima, ivi compresi i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione ed i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli del corso di laurea.

Art. 512. — Per quanto non previsto dal presente ordinamento si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 ed al R.S. n. 1269/38.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1989
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 398

89A1471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1933, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 235 contenente l'elencazione delle scuole, la scuola diretta a fini speciali per «tecnici di audiometria» muta la denominazione in scuola diretta a fini speciali per «tecnici di audiometria e protesizzazione acustica»;

Art. 2.

Gli articoli dello statuto vigente, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per «tecnici di audiometria e protesizzazione acustica».

Art. 256. — È istituita la scuola diretta a fini speciali - tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 257. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 258. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e magistero.

Art. 259. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 260. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

Gli insegnamenti con la (*), sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatria (*);
neurologia (*);
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;
psicologia (*).

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 261. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

laboratorio di audiologia (ist. di clinica ORL);
laboratorio di otovestibologia (ist. di clinica ORL);
laboratorio di vestibologia (ist. di clinica ORL);
laboratorio di fonetica e linguistica (facoltà di lettere).

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 262. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo degli studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decretò sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 18

89A1425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1989.

Iscrizione di unità navali, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, nel «ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 31 ottobre 1983, n. 740;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Le sottonotate unità navali, classificate vedette d'altura classe Z, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, vengono iscritte nel «ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia», a decorrere dal 1° gennaio 1987:

«Z3», «Z4», «Z5», «Z6».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

ZANONE, *Ministro della difesa*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1988
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 313

89A1498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di San Maurizio Canavese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di San Maurizio Canavese (Torino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Maurizio Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Viana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Maurizio Canavese (Torino) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale ai sensi delle vigenti norme, doveva essere approvato, la sezione di Torino del comitato regionale di controllo invitava formalmente il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del predetto documento contabile entro il 9 gennaio 1989.

Scaduto infruttuosamente anche tale termine, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 83911/*bis* del 10 gennaio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 26 gennaio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1989.

Il prefetto di Torino ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Maurizio Canavese (Torino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Viana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1465

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Mariglianella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mariglianella (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mariglianella (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mariglianella (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Ed invero, la seduta del 24 giugno 1988 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

La sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con atto n. 4055 del 1° settembre 1988, diffidava il consiglio comunale a deliberare il bilancio di previsione entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida.

Nella seduta del 30 settembre 1988 non si raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, l'organo di controllo, con decisione n. 4626 del 7 ottobre 1988, notificata a tutti i consiglieri, diffidava formalmente quel civico consesso a provvedere al citato adempimento entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416.

La seduta del 16 novembre 1988 risultava ancora una volta infruttuosa.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con decreto n. 5450 del 1° dicembre 1988, nominava un commissario *ad acta* che, in data 24 gennaio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione del 1988.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma dell S.V. Ill.ma l'unito scehema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mariglianella (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Sergio.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Pregnana Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico De Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del. 1988.

Ed invero nella seduta del 14 novembre 1988, il citato consiglio comunale approvava il predetto documento contabile, ma la relativa deliberazione veniva annullata per illegittimità, nella seduta del 5 gennaio 1989, dalla competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo.

Nella stessa seduta l'organo di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in data 18 gennaio 1989, approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per il 1988.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo..

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pregnana Milanese (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico De Bonfils.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Turbigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Turbigo (Milano) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turbigo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino Corica è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Turbigo (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, la seduta del 24 dicembre 1988 risultava infruttuosa ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, con decreto n. 13.1/4247 Gab. del 21 gennaio 1989, convocava il consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

La seduta, all'uopo tenutasi il 30 gennaio 1989, risultava ancora una volta infruttuosa.

Ritenuta, peranto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Turbigo (Milano) — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turbigo (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino Corica.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Binasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Binasco (Milano) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Binasco (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Annamaria Peluso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Binasco (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 16 e 23 dicembre 1988 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune convocava d'ufficio, con decreto n. 13.1/6935 Gab. del 12 gennaio 1989, il consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

La seduta, all'uopo tenutasi in data 18 gennaio 1989, risultava ancora una volta infruttuosa.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Binasco (Milano) — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Binasco (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Annamaria Peluso.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1989.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 2 di Massafra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi della U.S.L. n. 2 di Massafra (Taranto) non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale e il comitato di gestione della U.S.L. n. 2 di Massafra (Taranto) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Carlo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. n. 2 di Massafra (Taranto) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unita sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi della U.S.L. TA/2 di Massafra (Taranto) si sono dimostrati incapaci di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Infatti, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con decisione n. 48507 del 28 luglio 1988, diffidava gli organi inadempienti a deliberare, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, il bilancio, con l'espressa avvertenza che, decorso il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato, con la conseguenza che l'organo di controllo, con provvedimento n. 7005 del 19 settembre 1988, nominava un commissario *ad acta* che in data 13 ottobre 1988 approvava il predetto documento contabile.

Il prefetto di Taranto ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea intercomunale della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 legge 833 succitata e 323 testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 1923 n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma dell S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della U.S.L. n. 2 di Taranto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Carlo Sessa con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge e comunque non oltre novanta giorni dalla data dell'unito decreto.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A1469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1989.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di lire 24 milioni annui a favore della sig.ra Ester Gigli, che è in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 febbraio 1989:

Rese le prescritte comunicazioni in data 3 febbraio 1989 al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Decreta:

È attribuito alla sig.ra Ester Gigli, nata a Napoli il 31 gennaio 1916, un assegno straordinario vitalizio di lire 24 milioni annui, a decorrere dall'anno 1989.

La spesa relativa farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 1185 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1989

Il Presidente: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1989
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 217

89A1476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 20 marzo 1989 che hanno disposto per il 30 marzo 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 24 marzo 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,84 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,04 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,64 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,74 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 297

89A1507

DECRETO 5 aprile 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 14 aprile 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 luglio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (L. 1 miliardo), R (L. 5 miliardi), S (L. 10 miliardi) e T (L. 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 294

89A1508

DECRETO 5 aprile 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 14 aprile 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 ottobre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 295

89A1509

DECRETO 5 aprile 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 14 aprile 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 17 aprile 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di

assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 296

89A1510

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 marzo 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 15 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Palestrina. Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale della diocesi di Palestrina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Palestrina;

vennero dichiarate estinte dodici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Palestrina;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Palestrina ne venne omessa una, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 15 novembre 1986, richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantasei parrocchie costituite nella diocesi di Palestrina, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

46. Comune di Paliano, parrocchia della chiesa di S. Pietro apostolo, sita in 03018. viale S. Francesco d'Assisi.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986 citato in narrativa ed al successivo decreto ministeriale in data 17 marzo 1989, aventi sede:

trentanove in comuni della provincia di Roma;
sette in comuni della provincia di Frosinone».

Roma, addì 17 marzo 1989

Il Ministro: GAVA

89A1481

DECRETO 22 marzo 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ravenna-Cervia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasette parrocchie costituite nella diocesi di Ravenna-Cervia;

vennero dichiarate estinte cinquantaquattro chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ottantasei chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

PROVINCIA DI RAVENNA

Comune di Ravenna

55. Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe operaio, sita in 48100 Ravenna, viale Mattei.

56. Chiesa parrocchiale della Madonna della Fiducia, sita in 48100 Fornace Zarattini, via Faentina n. 179.

57. Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 48020 San Zaccaria, via Dismano n. 1.

58. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni apostolo, sita in 48100 Villanova di Ravenna, via Villanova n. 64.

59. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 48010 Casal Borsetti, piazza Marradi n. 10.

60. Chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 48010 S. Pietro in Campiano, via del Sale.

61. Chiesa parrocchiale di S. Romualdo, sita in 48020 S. Romualdo, piazza S. Romualdo n. 15.

62. Chiesa parrocchiale di S. Sisto, sita in 48020 Santerno, via Santerno n. 339.

63. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Cesarea, sita in 48100 Ravenna, via Romea Sud n. 88.

64. Chiesa parrocchiale di S. Maria delle Croci, sita in 48100 Ravenna, via Missiroli n. 10.

65. Chiesa parrocchiale di S. Paolo apostolo, sita in 48100 Ravenna, viale Berlinguer (sede provvisoria in via Nervesa n. 52.

66. Chiesa parrocchiale del SS. Redentore, sita in 48100 Ravenna, via Fermi n. 10.

67. Chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, sita in 48100 Massa-Castello, via Massa n. 88.

68. Chiesa parrocchiale di S. Antonio abate, sita in 48100 S. Antonio, via Guiccioli n. 25.

69. Chiesa parrocchiale di S. Apollinare in Classe, sita in 48100 Classe, via Romea.

70. Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 48023 Marina di Ravenna, via Tito Speri n. 22.

71. Chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti, sita in 48100 Fosso Ghiaia, via Romea n. 412.

72. Chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, sita in 48020 Ammonite, via Santerno.

73. Chiesa parrocchiale di S. Massimiano, sita in 48020 Punta Marina, piazza S. Massimiano.

74. Chiesa parrocchiale di S. Massimiliano Kolbe, sita in 48020 Lido Adriano, via Marconi.

Comune di Cervia

75. Chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 48015 Villa Inferno, via S. Andrea n. 6.

76. Chiesa parrocchiale della Madonna del Mare, sita in 48016 Milano Marittima, via Traversa III.

Comune di Russi

77. Chiesa parrocchiale di S. Tommaso apostolo, sita in 48026 Cortina, via S. Vitale n. 13/A.

PROVINCIA DI FORLÌ

Comune di Bertinoro

78. Chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 47032 S. Pietro in Guardiano, via Dismanino n. 1.

Comune di Forlì

79. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 47010 Casemurate, via Serachieda n. 3.

80. Chiesa parrocchiale di S. Maria del Carmine, sita in 47010 Carpinello, via Pineta n. 1.

PROVINCIA DI FERRARA

Comune di Argenta

81. Chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, sita in 44010 Campotto, via Cardinala n. 108.

82. Chiesa parrocchiale di S. Macario, sita in 44010 Bando, via Bando.

83. Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, sita in 44010 Anita, piazza Anita.

Comune di Portomaggiore

84. Chiesa parrocchiale della Beata Vergine di Pompei, sita in 44015 Portorotta, via Anime.

85. Chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 44015 Portoverrara, via Centrale n. 41.

86. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Decollato, sita in 44015 Quartiere;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle ottantasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti dieci chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la prima diversa sede ma la stessa denominazione e le altre la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle seguenti settantasei chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 22 marzo 1989

Il Ministro: GAVA

89A1482

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 1989.

Approvazione di condizioni di polizza regolanti l'integrazione, per l'esercizio 1988, del rendimento annuo attribuito ai contratti individuali, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita relative al portafoglio «individuale»;

Vista la lettera in data 3 febbraio 1989, n. 920496, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti l'integrazione, per l'esercizio 1988, del rendimento annuo attribuito ai contratti individuali emessi nelle tariffe numeri 3/N, 3/S, 3/C, 3-U/N, 9/N, 9-U/N e 9/S, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1429

DECRETO 9 marzo 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza presentate dalla Ausonia vita, società per azioni di assicurazioni, in Rozzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 settembre 1988 della Ausonia vita società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 11 gennaio 1989, n. 920178, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza per il rischio di morte, senza carenza, nel caso di suicidio, presentate dalla Ausonia vita società per azioni di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1428

DECRETO 9 marzo 1989.

Approvazione di due tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali dell'11 aprile 1983 e 28 aprile 1988, con i quali sono state approvate, tra l'altro, due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna;

Viste le domande in data 12 ottobre e 17 novembre 1988 della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di due tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita approvati con i succitati decreti ministeriali dell'11 aprile 1983 e 28 aprile 1988;

Viste le lettere in data 28 novembre 1988, n. 823305 e 23 dicembre 1988, n. 823555, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna:

tasso di premio di L. 861,86 per 1000 lire di capitale assicurato, relativo ad una testa di 72 anni di età e per una durata contrattuale di 5 anni, in estensione della tariffa n. 64-A - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico, approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

tasso di premio di L. 56,930 per 1000 lire di capitale assicurato, relativo ad una testa di 13 anni di età e per una durata contrattuale di 15 anni, in estensione della tariffa n. 43 - assicurazione mista a premi annui costanti, a prestazione rivalutabile approvata con decreto ministeriale 11 aprile 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1430

DECRETO 9 marzo 1989.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione assunti senza visita medica, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 settembre 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione assunti senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988, con il quale l'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata, tra l'altro, ad iniziare l'esercizio dell'attività assicurativa previa concentrazione dell'intero complesso aziendale assicurativo, comprensivo dell'intero portafoglio, della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie;

Ritenuto pertanto che il provvedimento di approvazione delle condizioni di polizza, richiesto con la domanda in data 14 settembre 1988, deve intendersi rilasciato alla Abeille vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1988, n. 823585, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie ora Abeille vita S.p.a., con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza che prevedono l'abrogazione della carenza nei primi due anni di assicurazione, nel caso di decesso dovuto a suicidio, da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione assunti con visita medica emessi in forma temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente e stipulati al fine di garantire prestiti concessi dalla regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1431

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.A.F.I.E. - Consorzio artigiani fiorentini istallatori elettrici a r.l., in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 9 novembre 1988, con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa C.A.F.I.E. - Consorzio artigiani fiorentini istallatori elettrici a r.l., con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa C.A.F.I.E. - Consorzio artigiani fiorentini istallatori elettrici a r.l., con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Agnoletti di Firenze del 1° giugno 1970, repertorio n. 641, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Paolo Alberto Basetti Sani, residente a Firenze, viale Minzoni, 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1529

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 aprile 1989.

Disciplina dei controlli dell'AGE-Control S.p.a. presso le imprese confezionatrici per la concessione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 25 giugno 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 2262/84 del 17 luglio 1984, l'AGE-Control S.p.a. è stata incaricata di svolgere, in aggiunta ai compiti previsti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva, anche i controlli stabiliti in materia di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Rilevata l'esigenza che detti controlli siano espletati dall'AGE-Control S.p.a. con carattere di omogeneità e tempestività al fine di garantire la regolare erogazione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Considerata l'opportunità di integrare il citato decreto 25 giugno 1987 con l'attribuzione all'AGE-Control S.p.a. del regime dei controlli diretti ad assicurare la corretta concessione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Ritenuta la necessità di disciplinare i rapporti conseguenti all'attuazione del citato regime di controlli mediante la stipula di apposite convenzioni tra l'A.I.M.A. e l'AGE-Control S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Conformemente alla normativa comunitaria e nazionale in materia di concessione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva e nel rispetto delle esigenze e finalità proprie di tale intervento, l'AGE-Control S.p.a. effettua i controlli presso le imprese confezionatrici di olio di oliva beneficiarie dell'aiuto comunitario secondo le disposizioni e modalità di attuazione stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dall'A.I.M.A.

Art. 2.

L'A.I.M.A. è autorizzata a stipulare con l'AGE-Control S.p.a. apposite convenzioni per disciplinare i rapporti relativi ai controlli da effettuare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1989

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 25 giugno 1987 (Attribuzione di compiti di controllo all'AGE-Control in materia di aiuto al consumo dell'olio di oliva) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987.

— Il testo del paragrafo 2 del 2° comma dell'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 (in «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 208 del 3 agosto 1984) è il seguente:

«Su richiesta dello Stato membro l'Agenzia procede ai controlli previsti in materia di aiuto al consumo».

89A1531

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 ottobre 1988.

Istituzione della terza sezione della commissione per il controllo dei flussi di spesa, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego);

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1984, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 24, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la commissione per il controllo dei flussi di spesa, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, che ha istituzionalizzato in via permanente la predetta commissione, ampliandone i compiti e la composizione;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1987, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 11, con il quale e stato provveduto ad integrare la commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego con componenti femminili ed esperti della problematica concernente la condizione femminile nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 78 Atti di Governo, foglio n. 31, con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico di Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1988, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 374, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'esigenza di evidenziare con una propria autonoma articolazione organizzativa le attività della citata commissione nel campo delle pari opportunità uomo-donna all'interno del pubblico impiego ed in quello relativo ai problemi occupazionali nel Mezzogiorno, istituendo a tal fine una terza sezione della commissione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito della commissione per il controllo dei flussi di spesa, con funzioni di osservatorio del pubblico impiego operante presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituita una terza sezione.

Alla predetta terza sezione sono attribuite le competenze seguenti:

a) acquisizione dei dati quantitativi, qualitativi e relativa distribuzione territoriale sulla presenza femminile nei vari comparti del pubblico impiego, anche ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

b) rilevazione ed analisi delle pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai meccanismi di reclutamento, di accesso e di progressione in carriera, di promozione e qualificazione professionale, nonché ai problemi connessi con l'organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro ed ambientali;

c) rilevazione ed analisi dei fenomeni occupazionali nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla occupazione femminile ed intellettuale nel settore pubblico allargato, ai fini di concrete proposte di razionalizzazione degli impieghi e di creazione di nuove opportunità occupazionali.

Art. 2.

Il presidente della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego assegna i componenti della commissione alla terza sezione e nomina il segretario. La terza sezione è presieduta da un componente della commissione con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Art. 3.

In sede di prima attuazione del presente decreto, la presidenza della sezione terza è affidata al dirigente generale dott.ssa Eva Salerno, componente della commissione per il controllo dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1989
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 67

89A1532

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 6 aprile 1989, n. 8/943/35 Ques. 89/III.

Legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria. Profili interpretativi generali.

Al Primo Presidente della Corte di cassazione

Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione

Ai presidenti delle corti d'appello

Ai procuratori generali presso le corti d'appello

Al capo dell'ispettorato

Con la normativa in oggetto il legislatore ha compiuto un ulteriore decisivo passo in quel cammino inteso alla razionalizzazione dei servizi di cancelleria — e, conseguentemente, al radicale miglioramento del servizio giustizia come fruito dai cittadini, con diretto vantaggio degli stessi da un lato, ed alla migliore utilizzazione del personale ed organizzazione dei sistemi di riscossione delle entrate, con immediato vantaggio dell'erario dall'altro — già intrapreso con la legge 7 febbraio 1979, n. 59.

È, peraltro, da tenere ben presente — come appare d'altronde chiaro ad un'attenta lettura del testo — che, onde conseguire le perseguite finalità, il legislatore si è avvalso, in quest'occasione, di due principali strumenti che, per un'esatta applicazione della normativa, è essenziale siano presi dall'operatore in separata considerazione, come la loro assoluta autonomia concettuale e funzionale richiede, onde in sede attuativa non si verifichino ingiustificate commistioni e consequenziali errori.

Il legislatore ha, infatti, in primo luogo provveduto all'unificazione del sistema di corresponsione delle somme a qualsiasi titolo dovute allo Stato dai fruitori del servizio giustizia — inteso in senso lato come servizio reso tanto in sede più propriamente giurisdizionale quanto anche in sede amministrativa — nella modalità del pagamento indiretto, mediante versamento in conto corrente postale ovvero mediante acquisto delle apposite marche, così escludendo ogni ulteriore ipotesi di pagamento diretto mediante versamento di danaro nelle mani dei preposti agli uffici richiesti del servizio; ha, in sostanza, esteso a tutti i pagamenti da effettuarsi dai privati all'Amministrazione della giustizia in occasione della richiesta d'un qualsivoglia servizio quelle modalità di versamento delle somme dovute già stabilite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, limitatamente al pagamento delle somme comprese nella cosiddetta «forfettizzazione» dei diritti inerenti a determinati procedimenti giurisdizionali introdotta con la legge stessa.

Il legislatore ha poi, in secondo luogo, esteso il detto sistema della «forfettizzazione» anche ai procedimenti in camera di consiglio, o di volontaria giurisdizione, rimasti esclusi, per la maggior parte, dall'ambito d'applicazione della precedente normativa in materia, unica eccezione essendosi mantenuta per i soli procedimenti relativi all'apertura delle successioni disciplinati nel titolo quarto del libro quarto del codice di procedura civile.

Al riguardo non sembri superfluo il ribadire — come manifestamente esige il senso di numerose tra le richieste di chiarimenti pervenute — che i due strumenti utilizzati dal legislatore non possono e non debbono essere confusi tra loro, giacché rispondono a principi diversi, perseguono parimenti diverse finalità ed hanno diversi ambiti d'applicazione.

In vero, appare evidente come la «forfettizzazione», conglobamento in un'unica somma di tutte le somme ipoteticamente e mediamente dovute dall'utente per il servizio considerato, attenga ai soli procedimenti giurisdizionali ed amministrativi (ove tale natura si voglia attribuire a quelli, od a parte di quelli, in camera di consiglio o di volontaria giurisdizione, secondo quanto sostenuto da alcune correnti dottrinarie e giurisprudenziali), per i quali la legge 7 febbraio 1979, n. 59, e la legge in esame l'hanno espressamente predisposta; per contro, la modalità del pagamento indiretto mediante conto corrente postale o marche attiene indistintamente a tutte le ipotesi nelle quali il privato si trovi a dover corrispondere somme all'Amministrazione della giustizia in ragione d'un servizio alla stessa richiesto.

Del pari evidente appare, quindi, come la corresponsione dei diritti di cui alla tabella *A* allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 (il cui ammontare è stato modificato dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e lo è stato anche dalla legge in esame nelle misure indicate dall'art. 3), continui a trovare applicazione in tutte quelle altre ipotesi nelle quali il privato si trovi a richiedere un servizio, non ricompreso tra quei procedimenti per i quali sia stata prevista la «forfettizzazione» del dovuto, che si sostanzi in un singolo atto od in una serie di atti comunque non riconducibile alle fattispecie regolate dal' disposizioni sulla «forfettizzazione».

Tenuta presente l'esposta fondamentale distinzione e procedendo all'esame delle singole innovazioni introdotte dalla legge, è anzi tutto da prendere in considerazione il sistema articolato dal legislatore per regolare il primo degli esaminati strumenti dei quali si è avvalso, *id est* la semplificazione delle modalità di pagamento (o, visto dalla parte dell'Amministrazione, delle modalità di percezione) delle somme.

Con il disposto dell'art. 1 viene impartita una direttiva di principio mediante la quale si stabilisce in via generale e senza eccezione alcuna — concetto, questo, essenzial

nell'interpretazione della nuova normativa — la modalità della corresponsione indiretta delle somme dovute dal privato per diritti di cancelleria nelle due forme alternative del versamento in conto corrente postale e dell'acquisto delle speciali marche.

Con il primo comma dell'art. 2 si precisa, poi, in qual modo l'avvenuta corresponsione della somma dovuta debba risultare comprovata, ed all'uopo si dispone l'applicazione delle marche o delle ricevute a cura dell'interessato secondo un iter che si perfeziona, giusta quanto disposto nel successivo terzo comma, con l'annullamento delle marche o ricevute ad opera del cancelliere.

Sembra opportuno evidenziare, quanto all'inciso con il quale dall'ambito della norma in esame sembrano essere esclusi i diritti di cui ai numeri 1), 2), 3), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, sostituita dalla tabella *A* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, come la disposizione debba essere intesa evidentemente non nel senso della permanenza delle vecchie modalità solo per il pagamento di tali diritti, ipotesi che sarebbe tra l'altro del tutto priva di razionalità, bensì nel senso del richiamo, in forza della ricomprensione dei diritti stessi nell'ambito della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che già prevedeva tale forma di versamento, della modalità in questione relativamente alla loro corresponsione; siffatta considerazione trova conforto, *in primis*, nell'incompatibilità di qualsiasi forma di mantenimento delle vecchie modalità di corresponsione dei diritti con il preciso intento innovativo e semplificativo del legislatore espressamente manifestato nel generale disposto dell'art. 1, ed, in secondo luogo, all'esigenza di non ricollegare i diritti in questione all'aumento disposto per tutti gli altri diritti (escluso il diritto d'urgenza di cui al n. 14 della tabella che, in quanto determinato in misura proporzionale, ha risentito degli aumenti degli altri senza bisogno d'essere a sua volta ritoccato), giacché, attesa la natura dei diritti in questione, ciò avrebbe condotto ad un aumento dei costi dei processi estraneo alle finalità d'ordine solo organizzativo propostesi dal legislatore.

Nel secondo comma dello stesso art. 2, invece, introducendosi una suddistinzione rispetto a quanto già previsto in via generale nel precedente primo comma, si dispone che, qualora il servizio richiesto abbia ad oggetto il rilascio della copia d'un atto originale od il rilascio d'un certificato, la corresponsione debba avvenire non solo esclusivamente nella forma dell'acquisto di marche — così escludendosi la modalità di pagamento mediante versamento in conto corrente postale — ma anche che tali marche siano di tipo particolare, *id est* a madre e figlia, di guisa che l'una parte di esse venga apposta sull'originale del quale si richiede la copia o sull'istanza di certificato, ossia sui documenti che restano agli atti dell'ufficio, e l'altra venga apposta sulla copia o sul certificato rilasciati all'interessato (pertanto, l'«originale dell'atto» menzionato nel primo comma e l'«atto originale» di cui al secondo comma non hanno significato diverso o contrapposto, questo essendo una specificazione di quello).

Sotto altro profilo, come già evidenziato, gli intenti del legislatore si attuano ancora nel disposto dell'art. 5, con il quale il sistema della cosiddetta «forfettizzazione» — *id est* del conglobamento, in un'unica somma comprensiva di tutti i diritti e di tutte le spese mediamente ipotizzabili nonché in un'unica somma rappresentativa d'un ammontare dell'imposta di bollo pure mediamente ipotizzabile, del *quantum* dovuto dall'interessato per determinati procedimenti — è stato esteso anche ai procedimenti in camera di consiglio, o di volontaria giurisdizione, che erano rimasti, a suo tempo, esclusi dalla precedente normativa al riguardo.

Al conseguimento di tale finalità il legislatore è pervenuto, superando le difficoltà che avevano determinato la precedente esclusione, sulla base della considerazione che sussistono indubbiamente gruppi di procedimenti — cosiddetti di «volontaria giurisdizione», una definizione che lo stesso legislatore non ha, opportunamente, ritenuto di acquisire, attese le controversie tuttora aperte in dottrina sul punto, avendo preferito far riferimento all'onnicomprensiva categoria dei «procedimenti in camera di consiglio» — tra loro sufficientemente omogenei e tali da consentire una predeterminazione forfettaria delle somme dovute dal fruitore del servizio.

Essendo stato, infatti, possibile, per la gran parte di tali procedimenti, identificare una prima e comune fase omogenea (che va dalla proposizione del ricorso alla decisione del giudice e che si articola in una serie di atti della parte e dell'ufficio riconducibili, mediamente, allo standard iscrizione/fascicolazione/originale/comunicazione, ovvero allo standard iscrizione/fascicolazione/cronologico/comunicazione), con il primo comma dell'art. 5 è stata prevista e disposta la forfettizzazione dei relativi diritti e della relativa imposta di bollo nelle somme di cui alla tabella *C*, quadro I, lettera *e)*, numero 3).

Peraltro, non essendosi potuto permettere di considerare anche le ipotesi nelle quali i richiamati standard non costituiscono altro che una fase iniziale di procedimenti principali o complessi, ai quali possono in seguito innestarsi più o meno ampie serie di atti la cui variabilità ed eventualità non consentiva di ricomprenderli nella media posta a base della forfettizzazione o di valutarli a tal fine, il legislatore ha anche disposto, al secondo comma dello stesso art. 5, che per tali atti ulteriori, non raggruppabili in uno standard, le singole somme dovute siano corrisposte, pur se inseriti in un procedimento, con le modalità stabilite per gli atti singoli, *id est* mediante la predisposizione dei fogli necessari, per quanto attiene all'imposta di bollo, mediante il versamento in conto corrente postale o l'acquisto delle marche e successiva apposizione della ricevuta o delle marche stesse per quanto attiene ai diritti, mediante il pagamento diretto per quanto attiene a qualsiasi altra spesa necessaria.

Il sistema della forfettizzazione non ha potuto, invece, trovare applicazione, neppure nella duplicità di fasi individuata per gli altri procedimenti in camera di consiglio, nei procedimenti relativi all'apertura delle successioni, di cui al libro quarto, titolo quarto, del codice di procedura civile, stante la pluralità e la variabilità delle fasi e degli atti di tali procedimenti; ciò non comporta, ovviamente, la loro estraneità alle disposizioni generali della normativa in esame — la previsione dei cui articoli 1 e 3, infatti, non è accomunata, dal terzo comma dell'art. 5, nell'esclusione d'applicabilità disposta in ordine agli articoli 2 e 5, commi primo e secondo — di guisa che per i singoli atti vanno corrisposti i diritti con le modalità previste dall'art. 1 e nelle misure stabilite dall'art. 3 della legge in esame — giusta l'interpretazione già fornita con la precedente comunicazione n. 8/943/35 Ques. 89 in data 1° aprile 1989 nella quale in particolare il riferimento alla legge 6 aprile 1984, n. 57, conteneva implicitamente, come d'uso, il richiamo alle successive modificazioni e nella specie a quelle apportate dalla normativa in esame — dovendosi dall'interessato anche fornire i relativi fogli a corresponsione dell'imposta di bollo.

Siffatta interpretazione trae motivo dalla *ratio* della legge che, come ampiamente illustrato dalla relazione dei proponenti e dalla discussione in sede parlamentare non meno che dalla stessa intitolazione d'essa legge, si propone la semplificazione delle procedure di riscossione delle somme dovute allo Stato dai fruitori del servizio giustizia e, di conseguenza, non solo un più agevole accesso al servizio stesso per questi ultimi ma anche e soprattutto un considerevole recupero a più pregnanti servizi d'istituto del personale sino ad ora impegnato nella laboriosa compilazione di bollettari e registri contabili la cui tenuta era resa necessaria dal versamento diretto all'ufficio, da parte dei detti fruitori, delle somme dovute in ragione del servizio richiesto.

È evidente infatti che, in forza dei principi ispiratori della legge in esame e del chiaro disposto dell'art. 1 della stessa, non possono ritenersi ulteriormente sussistenti ipotesi di pagamenti da effettuarsi in danaro dal privato all'ufficio per attività di quest'ultimo riconducibili tra quelle comunque comprese nella tabella allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 — a sua volta modificativa della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 — come è, d'altronde, desumibile anche dal tenore del successivo art. 4 nel quale si prevede la chiusura di tutta la contabilità già facente capo agli uffici giudiziari appunto in ragione delle somme sino ad ora riscosse per tale titolo.

Sulla base delle esposte premesse di carattere generale, le innovazioni introdotte dalla normativa in esame in materia di diritti di cancelleria possono riassumersi come segue: *a*) estensione delle modalità di versamento a suo tempo stabilite della legge 7 febbraio 1979, n. 59, per la corresponsione delle somme dovute per diritti forfettizzati anche ai diritti da corrispondersi per singoli atti o per procedimenti ai quali non sia applicabile la forfettizzazione; *b*) nuova determinazione dell'ammontare delle somme da versarsi dai privati a titolo di diritti, comunque dovuti per tutti gli atti non compresi nei procedimenti forfettizzati, secondo gli importi stabiliti dall'art. 3 (fermi restando gli importi stabiliti per i numeri 1, 2, 3, nonché la proporzione stabilita per il n. 14, nella tabella allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, che la normativa in esame non ha ritenuto di dover modificare e che, pertanto, continuano ad essere corrisposti nella precedente misura ovviamente con le modalità valide per tutti i versamenti giusta quanto disposto in via generale dall'art. 1; *c*) estensione del sistema della forfettizzazione, con precisazione dell'ammontare dovuto alle somme da corrispondersi per i procedimenti in camera di consiglio generalmente intesi, nonché indicazione delle modalità da adottarsi per gli atti relativi alla fasi successive ed eventuali di procedimenti complessi (espressamente esclusi rimanendo i soli procedimenti relativi all'apertura delle successioni i cui atti e costi vanno considerati regolati, rispettivamente, dall'art. 1 della legge in esame e dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, come modificata dall'art. 3 della legge in esame).

I singoli problemi applicativi prospettati da vari uffici giudiziari possono, dunque, trovare idonea soluzione nei principi interpretativi generali, quali si è ritenuto poter enucleare dal testo legislativo e dai lavori preparatori anche in relazione alla *ratio legis*, in precedenza evidenziati e già posti a fondamento delle risposte ai più urgenti quesiti fornite con i telex in data 1 e 3 aprile 1989.

I) Tutti gli atti e le attività da chiunque richiesti agli uffici giudiziari (quindi, ad esempio, anche i depositi di verbali di pignoramento ad opera dell'ufficiale giudiziario o la richiesta di atti della procedura fallimentare ad opera del curatore), ove non riconducibili nell'ambito dei procedimenti per i quali è stato disposto il pagamento forfettizzato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59, e dall'art. 5, primo comma, della legge in esame (tipico il caso espressamente previsto dalla legge stessa dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni di cui al libro quarto, titolo quarto, c.p.c.) danno luogo come in passato, fatti salvi ovviamente i casi d'esenzione disposti per legge, alla corresponsione dei diritti di cancelleria a ciascuna attività pertinenti quali previsti dalla legge 6 aprile 1984, n. 57; la misura di tali diritti è quella prevista dalla stessa legge 6 aprile 1984, n. 57, per i diritti di cui a numeri 1), 2), 3), 14) rimasti invariati e quella prevista invece dalla legge in esame per tutti gli altri; le modalità di corresponsione dei diritti stessi sono quelle stabilite dalla legge in esame in via generale dall'art. 1, da applicarsi in ogni caso, ed in via particolare dall'art. 2.

II) Primaria conseguenza dell'introdotta riforma nelle modalità di versamento delle somme dovute allo Stato dagli utenti del servizio giustizia — siano esse conglobate nell'importo forfettizzato dovuto per i procedimenti in ordine ai quali è espressamente previsto ovvero siano da versarsi di volta in volta in occasione di determinate

attività richieste all'ufficio — è il venir meno del passaggio diretto di danaro dall'utente all'ufficio e, pertanto, la necessità per quest'ultimo di tenere la complessa contabilità che ciò comportava con relativi registri e bollettari a rigoroso rendiconto; detta contabilità è da chiudersi in base alle disposizioni che verranno emanate giusta il disposto dell'art. 4 della legge in esame.

III) Considerata la precipua finalità della legge in esame — che è quella di eliminare tutte le attività contabili già incombenti sul personale di cancelleria per maneggio di denaro, attività che assorbivano una quota-parte non indifferente del tempo-lavoro prestato dal personale stesso con un costo per lo Stato non proporzionato al ricavo e con uno storno dei dipendenti dall'attività più propria all'istituto gravemente incisiva sulla funzionalità degli uffici — e tenuto conto del complessivo incremento dei costi addebitati al privato per il servizio delle copie come regolati dall'art. 3, lettera *c*), della legge in esame, deve ritenersi che la dizione «diritto forfettizzato» utilizzata dal legislatore nella norma in questione si riferisca anche al costo materiale della copia, comprensivo della carta fotosensibile e dell'uso della macchina, di guisa che il personale degli uffici non sia più necessitato a tenere la relativa contabilità; le medesime considerazioni valgono, a maggior ragione, per l'ipotesi delle copie di atti relativi a procedimenti in ordine ai quali le vigenti disposizioni abbiano già previsto l'esenzione non solo dall'imposta di bollo e/o di registro ma anche da ogni spesa tassa o diritto, nel qual caso la disposta esenzione devesi intendere estesa anche al costo materiale della copia in questione.

Menzione a parte dev'essere riservata all'art. 10 della legge in esame con il quale, espressamente abrogatesi tutte le precedenti disposizioni in materia di diritto d'urgenza nel rilascio del certificato del casellario giudiziale, si è stabilito che per il detto certificato, ove ne sia richiesto il rilascio immediato all'atto della domanda, è dovuto l'ulteriore diritto di lire tremila.

È evidente, anzi tutto, che anche i diritti dovuti dal privato per ottenere il rilascio del certificato del casellario giudiziale vanno corrisposti nella misura ordinaria e con le modalità stabilite dagli articoli 1 e 2, specificamente dall'art. 2, secondo comma; ad essi si aggiunge, del pari corrisposto con marca a madre e figlia trattandosi di diritto pertinente a certificato, il nuovo diritto d'urgenza ove l'interessato abbia richiesto espressamente il rilascio immediato del certificato ed a seguito di ciò la consegna del certificato stesso avvenga nel breve lasso di tempo consentito dall'utilizzazione delle apparecchiature tecnologiche e, comunque, nel corso del medesimo giorno nel quale è stata presentata la richiesta.

La prospettata interpretazione dell'espressione «rilascio immediato all'atto della domanda» utilizzata dal legislatore trova la sua ragion d'essere non solo nel fatto che le apparecchiature tecnologiche possono per vari motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione e/o del personale ad esse addetto (quali sovraccarichi e guasti temporanei) rallentare il lavoro di rilascio dei certificati, ma anche nel fatto che l'estensione della certificabilità per connessione diretta con tutti gli uffici del casellario sul territorio nazionale comporta possibilità di impedimento all'evasione immediata della richiesta per motivi indipendenti dall'ufficio cui la richiesta stessa è presentata e dipendenti invece dalla situazione del diverso ufficio dal quale la certificazione deve essere trasmessa.

Il diritto d'urgenza, pertanto, dovrà essere corrisposto non all'atto della richiesta, sia pure urgente, del certificato, ma all'atto del rilascio dello stesso certificato ove avvenga entro breve termine e comunque entro la giornata dell'effettuata richiesta.

Con separata circolare verranno comunicate le considerazioni interpretative di questa Direzione in ordine alle disposizioni dettate dalla normativa in esame per gli uffici di conciliazione.

Il direttore generale: NIUTTA

89A1535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1989, registro n. 3, foglio n. 295, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 23 novembre 1976 del dott. Sebastiano Ciacci, notaio in Rimini, rep. n. 213270/22.353 al prezzo di L. 200.350.000, un immobile in Rimini, via Sigismondo n. 20, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 15.854, foglio n. 74, particella edilizia 1393/sub 13 p. int. categ. A/10, classe 7, vani 10,5 rendita catastale L. 9.870, con annesso box auto al secondo piano interrato - distinto nel nuovo catasto edilizio urbano stessa partita foglio n. 74, particella edilizia 1393/sub 36 piano secondo int. categ. C/6, mq 26, rendita catastale L. 405.

89A1459

Nomina del commissario del Governo nella regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 232, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Francesco De Matteis è stato nominato commissario del Governo nella regione Veneto a decorrere dal 7 novembre 1988.

89A1486

Nomina del commissario del Governo nella regione Lombardia

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 231, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Federico Quinto è stato nominato commissario del Governo nella regione Lombardia a decorrere dal 7 novembre 1988.

89A1487

Nomina del commissario dello Stato nella regione Sicilia

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 228, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Antonino Prestipino Giarritta è stato nominato commissario dello Stato nella regione Sicilia a decorrere dal 7 novembre 1988.

89A1488

Nomina del commissario del Governo nella regione Basilicata

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 227, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Luigi Coppola è stato nominato commissario del Governo nella regione Basilicata a decorrere dal 7 novembre 1988.

89A1489

Nomina del commissario del Governo nella regione Marche

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 229, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Pietro Ciacco è stato nominato commissario del Governo nella regione Marche a decorrere dal 7 novembre 1988.

89A1490

Nomina del commissario del Governo nella regione Puglia

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 230, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Angelo Toriello è stato nominato commissario del Governo nella regione Puglia a decorrere dal 7 novembre 1988.

89A1491

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987.

Il giorno 6 marzo 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 febbraio 1989, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1989.

In conformità all'art. 17, il trattato è entrato in vigore il giorno 6 marzo 1989.

89A1492

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Chiesa cristiana evangelica missionaria pentecostale», in Olivarella di Milazzo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 12 Interno, foglio n. 315, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della «Chiesa cristiana evangelica missionaria pentecostale», con sede in Olivarella di Milazzo (Messina). L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Maria Valore, ai termini dell'atto pubblico 22 settembre 1983, n. 80280 di repertorio, a rogito dott. Nicolino Filloramo, notaio in Spadafora (Messina), giusta deliberazione dell'ente 22 settembre 1983, consistente in un terreno con sovrastante costruzione sito in Olivarella di Milazzo (Messina), descritto nella perizia giurata dell'arch. Antonino Scolaro in data 26 ottobre 1984 e valutato in L. 170.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina.

89A1493

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/707 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Città Sant'Angelo (Pescara) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 355.222.660, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 368.756.000 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. Vadim's Fashion e del sig. Planamente Alfonso.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/876 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Petilia Policastro (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 390.047.800, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 423.965.002 iscritto a ruolo a nome della ditta Cavarretta Salvatore

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A1494

MINISTERO DEL TESORO

Situazioni patrimoniali, riferite al 31 dicembre 1987, delle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza

CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

1. — SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITÀ	Al 31 dicembre 1987
1	*Immobili*	
	Di proprietà	1.004.260.280.249
	In costruzione	1.029.700.000.000
2	*Titoli e partecipazioni*	
	Titoli di Stato	3.244.785.850.000
	Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	1.009.416.944.603
	Partecipazioni	2.578.000.000
3	*Mutui ed annualità statali scontate*	
	Mutui - valore capitale	2.609.664.101.275
	Annualità e semestralità statali - valore capitale	58.038.937.483
4	*Sovvenzioni* agli iscritti - valore capitale	976.040.885.180
5	*Conti correnti e numerario*	
	Cassa contante	58.379.072
	Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	56.767.253
	Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	2.584.779.744.300
	Conti correnti postali	194.862.776.529
	Oro di proprietà	23.199.000
6	*Crediti*	
	Contributi previdenziali ordinari	1.471.787.851.357
	Contributo del Ministero del tesoro	775.000.000
	Rimborso a carico dello Stato per maggiorazione assegni familiari (art. 7 legge n. 79/1983)	—
	Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	505.025.495.906
	Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	20.360.871.234
	Canoni di locazione di immobili	115.763.837.813
	Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	3.931.596.720
	Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	815.617
	Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	17.506.950.144
	Rate di ammortamento mutui	66.716.392.714
	Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	20.874.022.211
	Contributi statali e regionali sui mutui	58.984.270.916
	Annualità e semestralità statali scontate da riscuotere	932.670.427
	Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	58.758.868.128
	Ordini di riscossione da introitare	102.178.970.175
	Debitori diversi	61.576.206.507
	Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare	910.393.284
	Somme versate dagli enti da introitare	1.049.794.070.598
	Depositi contratti per utenze varie	29.859.540
7	*Ratei*	
	Interessi sui titoli di Stato	82.076.766.384
	Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	44.469.637.582
	Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	3.318.844.430
	Dividendi su partecipazioni	232.020.000
8	*Mobili*	1
	TOTALE ATTIVITÀ	16.400.271.312.632

	PASSIVITÀ	Al 31 dicembre 1987
1	*Debiti*	
	Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	458.195.747.200
	Debiti per pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	2.736.501.945.776
	Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	139.839.226.740
	Debiti per immobili in costruzione	1.001.292.719.460
	Quote di prezzo per acquisto immobili	116.470.913.103
	Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	9.252.741
	Quote di mutui in ammortamento da somministrare	297.368.315.939
	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	21.698.774.769
	Imposte erariali	240.413.653.855
	Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	143.810.020.539
	Mandati perenti	1.874.217.697
	Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	—
	Creditori diversi	218.185.967.089
	Depositi volontari effettuati dagli iscritti	6.493.177
	Depositi a garanzia di locazioni di immobili	5.388.634.551
	Debiti verso la Cassa sanitari	1.226.000.000.000
	TOTALE	6.607.055.882.636
2	*Fondi di riserva*	
	Fondo liquidazione personale	6.287.463.407
	Fondo ammortamento costo stabili	33.469.809.000
	Fondo manutenzione straordinaria stabili	25.655.803.841
	Fondo imposte e tasse	123.055.019.743
	Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	34.757.854.301
	TOTALE	223.225.950.292
	TOTALE PASSIVITÀ	6.830.281.832.928
3	*Patrimonio netto*	
	Da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	9.569.989.479.704
	TOTALE A PAREGGIO	16.400.271.312.632

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

Il direttore generale: PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale: LANZARO

CASSA PENSIONI SANITARI

1. — SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	Al 31 dicembre 1987
1	*Immobili*	
	Immobili di proprietà	134.169.870.063
2	*Titoli e partecipazioni*	
	Titoli di Stato	125.000.000.000
	Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	566.831.705.777
3	*Mutui ed annualità statali scontate*	
	Mutui - valore capitale	390.410.255.005
	Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	13.047.732.669
4	*Sovvenzioni* agli iscritti - valore capitale	61.079.552.865
5	*Conti correnti e numerario*	
	Cassa contanti	32.854.118
	Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	143.488.473.163
	Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	362.423.138.364
6	*Crediti*	
	Contributi previdenziali ordinari	213.573.042.986
	Contributo del Ministero del tesoro	160.000.000
	Rimborso a carico dello Stato per maggiorazione assegni familiari (art. 7 legge n. 79/1983)	
	Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	35.134.208.409
	Ritenute IRPEF su pensioni	54.264.365
	Canoni di locazione di immobili	11.389.714.354
	Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	292.059.203
	Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	1.300.506.240
	Rate di ammortamento mutui	6.895.792.290
	Contributi statali e regionali sui mutui	1.855.985.320
	Annualità e semestralità statali scontate	378.839.359
	Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	17.376.452.425
	Ordini di riscossione da introitare	104.720.146.200
	Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	—
	Debitori diversi	4.492.791.858
	Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	—
	Credito verso la Cassa enti locali	1.266.000.000.000
	Somme versate dagli enti da introitare	136.731.540.804
	Depositi su contratti utenze varie	490.500
7	*Ratei*	
	Interessi sui titoli di Stato	4.495.883.933
	Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	19.867.260.543
	Interessi sulle annualità e semestralità scontate	571.425.659
8	*Mobili*	
	TOTALE ATTIVITÀ	3.581.773.986.473

	PASSIVITA'	Al 31 dicembre 1987
1	*Debiti*	
	Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	24.307.203.776
	Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	363.342.337.246
	Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	15.728.663.685
	Quote di prezzo per acquisto immobili	12.997.465.676
	Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	875.620
	Quote di mutui in ammortamento da somministrare	55.955.707.891
	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	963.450.712
	Imposte erariali	30.970.296.725
	Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	7.791.506.608
	Mandati perenti	141.482.323
	Creditori diversi	3.295.424.498
	Depositi volontari effettuati dagli iscritti	6.362.342
	Depositi a garanzia di locazioni di immobili	738.155.957
	Contributi e quote a carico da imputare	—
	TOTALE	516.238.933.059
2	*Fondi di riserva*	
	Fondo liquidazione personale	446.508.338
	Fondo ammortamento costo stabili	2.690.654.000
	Fondo manutenzione straordinaria stabili	2.263.177.401
	Fondo imposte e tasse	12.364.544.338
	Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	1.893.112.887
	TOTALE	19.657.996.964
	TOTALE PASSIVITÀ	535.896.930.023
3	*Patrimonio netto*	
	Da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	3.045.877.056.450
	TOTALE A PAREGGIO	3.581.773.986.473

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

Il direttore generale: PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale: LANZARO

CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

1. — SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	Al 31 dicembre 1987
1	*Immobili*	
	Immobili di proprietà	8.243.203.461
2	*Titoli e partecipazioni*	
	Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	94.927.028.160
3	*Mutui*	
	Mutui valore capitale	137.116.290
	Annualità e semestralità scontate - valore capitale	1.134.766.569
4	*Sovvenzioni* agli iscritti valore capitale	16.844.643.375
5	*Conti correnti e numerario*	
	Cassa contanti	27.004.066
	Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	102.365.863.307
	Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	32.192.879.511
6	*Crediti*	
	Contributi previdenziali ordinari	15.190.282.335
	Rimborso a carico dello Stato per maggiorazione assegni familiari (art. 7 legge n. 79/1983)	
	Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	1.242.466.440
	Canoni di locazione di immobili	2.136.586.715
	Adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	100.492.291
	Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	447.480.672
	Rate di ammortamento mutui	150.645
	Contributi statali e regionali sui mutui	2.660.000
	Annualità e semestralità statali scontate	553.359
	Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	35.717.703
	Ordini di riscossione da introitare	6.234.821.998
	Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	—
	Debitori diversi	992.713.363
	Somme versate dagli enti da introitare	19.236.767.702
	Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	22.000.000.000
	Depositi contratti per utenze varie	354.250
7	*Ratei*	
	Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	2.949.718.282
	Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	64.468.514
8	*Mobili*	1
	TOTALE ATTIVITÀ	326.507.739.009

	PASSIVITA'	Al 31 dicembre 1987
1	*Debiti*	
	Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	5.789.378.127
	Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	31.393.568.736
	Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	2.743.875.745
	Quote di prezzo per acquisto immobili	60.796.040
	Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	773.614
	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	489.545.482
	Imposte erariali	5.083.576.369
	Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	2.752.106.063
	Mandati perenti	7.983.737
	Creditori diversi	697.027.609
	Depositi a garanzia di locazioni di immobili	117.162.736
	TOTALE	49.135.794.258
2	*Fondi di riserva*	
	Fondo liquidazione personale	113.676.650
	Fondo ammortamento costo stabili	610.363.000
	Fondo manutenzione straordinaria stabili	513.778.982
	Fondo imposte e tasse	355.857.008
	Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	568.175.857
	TOTALE	2.161.851.497
	TOTALE PASSIVITÀ	51.297.645.755
3	*Patrimonio netto*	
	Da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	275.210.093.254
	TOTALE A PAREGGIO	326.507.739.009

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il direttore generale: PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale: LANZARO

CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

1. — SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	Al 31 dicembre 1987
1	*Immobili*	
	Immobili di proprietà	
2	*Titoli*	
	Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	112.000.000
3	*Mutui* - valore capitale	—
4	*Sovvenzioni* agli iscritti - valore capitale	1.316.147.531
5	*Conti correnti e numerario*	
	Cassa contanti	15.420.777
	Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	971.531.893
	Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	6.390.817.867
6	*Crediti*	
	Contributi previdenziali ordinari	4.732.371.779
	Contributo del Ministero del tesoro	15.000.000
	Ritenuta IRPEF su pensioni	257.002.476
	Rimborso a carico dello Stato per maggiorazioni assegni familiari (art. 7 legge n. 79/1983)	—
	Quote a carico degli enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	1.478.899.948
	Contributi statali e regionali sui mutui	—
	Quote di sovvenzioni	306.510.792
	Ordini di riscossioni da introitare	—
	Debitori diversi	24.657.304
	Somme versate dagli enti da introitare	2.526.635.293
	Rate di ammortamento mutui	6.505.150
7	*Ratei*	
	Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	1.750.000
8	*Mobili*	1
	TOTALE ATTIVITÀ ...	18.155.250.811
	DISAVANZO PATRIMONIALE ...	19.965.711.060
	TOTALE A PAREGGIO ...	38.120.961.871

	PASSIVITA'	Al 31 dicembre 1987
1	*Debiti*	
	Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	3.628.279 300
	Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	6.395.348.030
	Residui passivi per spese di amministrazione	107.365.630
	Imposte erariali	1.249.087.853
	Mandati di pagamento inestinti	62.874.115
	Mandati perenti	5.375.511
	Creditori diversi	4.363.868.512
	Debito verso la Cassa insegnanti	22.000.000.000
	TOTALE ...	37.812.198.951
2	*Fondi di riserva*	
	Fondo liquidazione personale	1.354.348
	Fondo imposte e tasse	273.693.305
	Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	33.715.267
	TOTALE ...	308.762.920
	TOTALE PASSIVITÀ ...	38.120.961.871

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Il direttore generale: PASQUA

Il direttore della ragioneria centrale: LANZARO

89A1440

N. 65

Corso dei cambi del 4 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1372,750	1372,750	1372,80	1372,750	1372,750	1372,75	1372,250	1372,750	1372,750	1372,75
Marco germanico	733,470	733,470	733,85	733,470	733,470	733,47	733,400	733,470	733,470	733,47
Franco francese	217,510	217,510	217,75	217,510	217,510	217,51	217,510	217,510	217,510	217,51
Fiorino olandese	650,460	650,460	650,70	650,460	650,460	650,46	650,460	650,460	650,460	650,46
Franco belga	35,030	35,030	35,03	35,030	35,030	35,03	35,034	35,030	35,030	35,03
Lira sterlina	2336,950	2336,950	2338 —	2336,950	2336,950	2336,95	2336,650	2336,950	2336,950	2336,95
Lira irlandese	1957,100	1957,100	1957 —	1957,100	1957,100	1957,10	1956,700	1957,100	1957,100	—
Corona danese	188,410	188,410	188,50	188,410	188,410	188,41	188,440	188,410	188,410	188,40
Dracma	8,648	8,648	8,67	8,648	—	—	8,642	8,648	8,648	—
E.C.U.	1526,900	1526,900	1527,80	1526,900	1526,900	1526,90	1526,860	1526,900	1526,900	1526,90
Dollaro canadese	1156 —	1156 —	1156 —	1156 —	1156 —	1156 —	1156,990	1156 —	1156 —	1156 —
Yen giapponese	10,473	10,473	10,49	10,473	10,473	10,47	10,473	10,473	10,473	10,47
Franco svizzero	838,350	838,350	838,25	838,350	838,350	838,35	838,530	838,350	838,350	838,35
Scellino austriaco	104,230	104,230	104,30	104,230	104,230	104,23	104,239	104,230	104,230	104,23
Corona norvegese	201,940	201,940	202 —	201,940	201,940	201,94	201,950	201,940	201,940	201,95
Corona svedese	215,490	215,490	215,50	215,490	215,490	215,49	215,460	215,490	215,490	215,50
FIM	325,820	325,820	326 —	325,820	325,820	325,82	325,890	325,820	325,820	—
Escudo portoghese	8,891	8,891	8,90	8,891	8,891	8,89	8,889	8,891	8,891	8,89
Peseta spagnola	11,796	11,796	11,80	11,796	11,796	11,79	11,795	11,796	11,796	11,80
Dollaro australiano	1130,700	1130,700	1128 —	1130,700	1130,700	1130,70	1131,500	1130,700	1130,700	1130,70

Media dei titoli del 4 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,150
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,300
» » » 18- 3-1987/94	72,575
» » » 21- 4-1987/94	71,850
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,900
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,750
» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	100,900
» » » » 18-11-1985/90	99,350
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,150
» » » »	17- 1-1986/91	99,150
» » » »	1- 2-1984/91	101 —
» » » »	18- 2-1986/91	99,275
» » » »	1- 3-1984/91	100,275
» » » »	18- 3-1986/91	99,325
» » » »	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,250
» » » »	1- 6-1984/91	100,525
» » » »	1- 7-1984/91	99,900
» » » »	1- 8-1984/91	99,775
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	99,850
» » » »	1-12-1984/91	99,600
» » » »	1- 1-1985/92	98,775
» » » »	1- 2-1985/92	97,975
» » » »	18- 4-1986/92	97,600
» » » »	19- 5-1986/92	97,275
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	97,800
» » » »	1-11-1987/92	97,475
» » » »	1-12-1987/92	97,750
» » » »	18- 6-1986/93	96,025
» » » »	17- 7-1986/93	95,925
» » » »	19- 8-1986/93	95,600
» » » »	18- 9-1986/93	95,850
» » » »	20-10-1986/93	96,500
» » » »	19-12-1986/93	96,475
» » » »	18-11-1987/93	96,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,025
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	97,075
» » » »	1- 4-1988/93	97,400
» » » »	1- 5-1988/93	98,025
» » » »	1- 6-1988/93	98,225
» » » »	1- 7-1988/93	98,125
» » » »	1- 8-1988/93	98,200
» » » »	1- 9-1988/93	97,650
» » » »	1-10-1987/94	96,800
» » » »	1- 2-1985/95	96,400
» » » »	1- 3-1985/95	93,075
» » » »	1- 4-1985/95	93,100
» » » »	1- 5-1985/95	93,200
» » » »	1- 6-1985/95	93,400
» » » »	1- 7-1985/95	94,325
» » » »	1- 8-1985/95	93,975
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	93,825
» » » »	1-11-1985/95	93,950
» » » »	1-12-1985/95	94,250
» » » »	1- 1-1986/96	94 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,425
» » » »	1- 2-1986/96	94,175
» » » »	1- 3-1986/96	93,975
» » » »	1- 4-1986/96	93,550
» » » »	1- 5-1986/96	93,875
» » » »	1- 6-1986/96	94,325
» » » »	1- 7-1986/96	94 —
» » » »	1- 8-1986/96	93,575
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	93,425
» » » »	1-11-1986/96	93,600
» » » »	1-12-1986/96	94,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,575
» » » »	1- 2-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1987/97	93,450
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,575
» » » »	1- 4-1987/97	92,650
» » » »	1- 5-1987/97	93,625
» » » »	1- 6-1987/97	93,700
» » » »	1- 7-1987/97	93,525
» » » »	1- 8-1987/97	93,500
» » » »	1- 9-1987/97	96,550

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 5-1989	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,350
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,175
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,200
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,300
» » »	9,15%	1- 3-1990	97,975
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,425
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,475
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,375
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,775
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,450
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,050
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,275
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,625
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,100
» » »	10,50%	18- 5-1990	98 —
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,275
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,700
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,075
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,575
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,325
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,025
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,150
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,150
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,500
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,625
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,325
» » »	9,25%	1-10-1990	96,775
» » »	11,50%	1-10-1990	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990	96,557
» » »	9,25%	1-12-1990	96,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,400
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,575
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	94,975
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,500
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,825
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,500
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,050
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,300
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,250
» » » »	1983/90	11,50%	103,500
» » » »	1984/91	11,25%	103,700
» » » »	1987/91	8,75%	96,175
» » » »	1984/92	10,50%	102,500
» » » »	1985/93	9,60%	99,300
» » » »	1985/93	9,75%	100,050
» » » »	1985/93	9,00%	97,050
» » » »	1985/93	8,75%	97,275
» » » »	1986/94	8,75%	98,375
» » » »	1986/94	6,90%	91 —
» » » »	1987/94	7,75%	91,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M04049

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1989 rispetto a marzo 1988 risulta pari a più 6,4 (seivirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1989 rispetto a marzo 1987 risulta pari a più 11,6 (undicivirgolasei).

89A1538

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890830) **L. 1.000**